

## REGOLAMENTO (CE) N. 1138/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 2004

che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e il punto 2.3.a) dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002, alla Commissione è demandata la definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti. La definizione deve includere almeno le parti di un aeroporto alle quali possono accedere i passeggeri in partenza, già sottoposti a controllo, nonché le parti di un aeroporto in cui possono passare o essere depositati i bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo.
- (2) Tutto il personale, compreso l'equipaggio di volo e gli oggetti da esso trasportati, deve essere sottoposto a controllo prima di essere autorizzato ad accedere alle parti critiche delle aree sterili.
- (3) Può essere prevista una deroga per le parti di un aeroporto in cui passano o sono depositati bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo, se detti bagagli sono protetti a fini di sicurezza e possono essere movimentati da personale non sottoposto a controllo senza diminuire il livello di sicurezza. Occorre prendere misure atte a garantire che tali bagagli protetti a fini di sicurezza non siano manomessi prima del loro caricamento a bordo dell'aeromobile.
- (4) Negli aeroporti in cui l'accesso alle zone sterili è consentito a un numero molto limitato di membri del personale occorre giungere a un compromesso equilibrato tra la necessità di garantire la sicurezza e la necessità di garantire l'efficienza operativa.
- (5) Il personale non sottoposto a controllo deve essere autorizzato ad accedere alle parti critiche delle zone sterili di un aeroporto solo se permanentemente accompagnato da personale sottoposto a controllo e debitamente autorizzato.

(6) Qualora altre persone non sottoposte a controllo possano aver avuto accesso alle parti critiche delle zone sterili di un aeroporto occorre provvedere ad una completa ispezione di sicurezza, per accertare che le parti critiche delle zone sterili non contengano articoli vietati. Qualora le zone critiche non siano permanentemente attive, immediatamente prima di essere riattivate esse devono essere sottoposte a un'ispezione di sicurezza completa.

(7) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

1. Negli aeroporti con più di 40 unità di personale in possesso di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che dà loro accesso alle zone sterili, le parti critiche delle zone sterili comprendono almeno:
  - a) qualunque parte di un aeroporto cui hanno accesso i passeggeri in partenza, con i rispettivi bagagli a mano, già sottoposti a controllo;
  - b) qualunque parte di un aeroporto in cui possono passare o essere depositati i bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo, se detti bagagli non sono stati protetti a fini di sicurezza.
2. Ai fini del primo comma, qualsiasi parte di un aeroporto è considerata parte critica di una zona sterile quanto meno per il lasso di tempo durante il quale:
  - a) i passeggeri in partenza, con i rispettivi bagagli a mano, già sottoposti a controllo, hanno accesso a detta parte;
  - b) i bagagli da stiva in partenza, già sottoposti a controllo, possono passare o essere depositati in detta parte dell'aeroporto, se detti bagagli non sono stati protetti a fini di sicurezza.

<sup>(1)</sup> GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.